



Roma, 27 gennaio 2004

oggetto: benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto (art.47 della Legge 326/2003 e art.3, commi 132 e 133, della legge 350 del 24 dicembre 2004)

Care compagne e cari compagni,

riteniamo opportuno tornare sulla tematica dell'amianto, fornendo le nostre interpretazioni sulle norme che, nel corso degli ultimi mesi, sono intervenute a modificare la disciplina relativa al diritto ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

Tali interpretazioni, peraltro, hanno trovato un positivo riscontro presso gli istituti previdenziali (INPS ed INPDAP), i quali a breve emaneranno disposizioni applicative in linea con le nostre osservazioni, sempreché il Ministero del Lavoro non esprima parere contrario.

Continuiamo a ribadire che ci troviamo in presenza di norme che non brillano certo per chiarezza e che sicuramente potevano essere scritte meglio, in maniera più precisa e netta. La verità è, come hanno sempre sostenuto unitariamente CGIL CISL e UIL, che l'unica vera soluzione possibile, ad evitare equivoci, incertezza del diritto e disparità di trattamento tra i lavoratori, era che l'art.47 fosse stralciato e che la questione dei benefici previdenziali dell'amianto venisse affrontata nella sua complessità ritornando al testo a suo tempo predisposto dalla Comitato ristretto della Commissione Lavoro del Senato.

Sappiamo tutti, purtroppo, che ciò non è avvenuto, anche se la forte e decisa mobilitazione unitaria dei lavoratori ha sicuramente determinato i risultati ottenuti con le modifiche introdotte all'art.47 sia dalla legge di conversione del DL 269 sia dalla legge finanziaria 2004.

E' evidente che, a fronte di questa situazione, l'interpretazione da dare alle nuove norme per quanto attiene la salvaguardia dei diritti acquisiti non può che andare nel senso più favorevole ai lavoratori.

E' comunque necessario continuare a mantenere un atteggiamento di grande cautela nel dare informazioni ai lavoratori sui loro diritti, dal momento che per poter dare delle certezze è necessario attendere l'emanazione delle circolari interpretative degli enti, che come abbiamo già detto, saranno convalidate dal parere del Ministero del Lavoro.

L'articolo 47 della legge n. 326/2003 (di conversione, con modificazioni, del DL n. 269/2003,) ha modificato la natura e l'entità del beneficio previdenziale in questione. Infatti, in base alla nuova normativa:

- il coefficiente di rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto è stato ridotto a 1,5 a 1,25;
- tale coefficiente, inoltre, si applica soltanto ai fini della determinazione della misura della pensione e non più anche fini dal perfezionamento del diritto.

Rimangono, invece, confermate le previgenti disposizioni , e cioè il coefficiente 1,5 utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione nei seguenti casi:

- per i lavoratori che hanno contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL (art. 7 della legge 257/1992);
- per i lavoratori che ,alla data del 2 ottobre 2003, avevano maturato il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali derivanti da amianto;
- per i lavoratori che,alla data del 2 ottobre 2003, fruivano dei trattamenti di mobilità (a prescindere dalla durata standard o lunga);
- per i lavoratori che, sempre alla data del 2 ottobre 2003, avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. A nostro avviso si tratta di lavoratori che a tale data erano in preavviso, anche se l'INPS mantiene qualche riserva su questo punto.

Per quanto riguarda le nuove disposizioni di legge in materia di amianto (1,25 valido solo ai fini del calcolo) le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. Tale decreto a dire il vero avrebbe dovuto essere emanato entro 60 dalla data di entrata in vigore del D.L. 269.

Destinatari della nuova disciplina sull'amianto di cui all'articolo 47 risultano essere, in base alle modifiche apportate alla stessa disciplina dall'art.3, comma 132, della legge finanziaria 2004, **i lavoratori che non hanno prodotto, entro il 2 ottobre 2003, istanza all'INAIL per ottenere la certificazione utile ai fini del riconoscimento del beneficio.**

In base alle norme contenute nella finanziaria, infatti, le previgenti disposizioni continuano ad applicarsi ai lavoratori che, **entro il 2 ottobre 2003, hanno compiuto il decennio di esposizione all'amianto e soddisfano una delle seguenti condizioni:**

- alla data del 2.10.2003 sono in possesso della relativa certificazione INAIL;
- alla data del 2.10.2003 hanno presentato all'INAIL domanda di certificazione;
- ottengono sentenze favorevoli per ricorsi giudiziari avviati entro la data del 2 ottobre.

Per tali lavoratori l'applicazione del coefficiente 1,5 è indipendente dalla data di perfezionamento del diritto a pensione.

La legge 326/2003 ha introdotto un termine temporale di decadenza per la richiesta delle nuove certificazione INAIL, pari a centottanta giorni a decorrere dalla pubblicazione del decreto interministeriale.

Poiché la legge 326/2003 non prevede più che il periodo di lavoro effettuato con esposizione all'amianto debba essere coperto da assicurazione INAIL, sarà possibile per tutti i lavoratori, ivi compresi i dipendenti pubblici, chiedere l'applicazione del "nuovo beneficio" sulla base della certificazione di riconoscimento all'esposizione all'amianto.

La certificazione dovrà comunque essere rilasciata unicamente dall'INAIL.

Abbiamo già avuto modo di dire in più occasioni quanto l'estensione della nuova normativa più restrittiva a categorie di lavoratori che prima non potevano accedere al diritto si configuri come una vera e propria beffa, tenuto conto che sarà praticamente impossibile esercitare il nuovo diritto (il riconoscimento è infatti legato ad un periodo non inferiore a 10 anni, con esposizione ad una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre litro, come valore medio su otto ore lavorative al giorno) e che nei confronti di questi soggetti la nuova normativa impone anche il divieto di cumulo dei "nuovi" benefici previdenziali con

eventuali altri che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento o la maggiorazione dell'anzianità contributiva!

Cogliamo l'occasione, infine, per inviarvi in allegato la circolare con cui l'INAIL, in data 12 gennaio u.s., ha dato indicazioni alle proprie strutture territoriali di riattivare di tutte le funzioni istruttorie e certificative - sia sulla base del parere CONTARP sia sulla base degli atti di indirizzo- nei riguardi dei lavoratori assicurati all'INAIL e limitatamente a periodi di assicurazione INAIL, a condizione che gli stessi lavoratori abbiano presentato all'Istituto la domanda per ottenere il certificato di esposizione all'amianto entro la data del 2 ottobre 2003.

L'art.3, comma 133 della legge finanziaria 2004, ha introdotto poi un'altra novità e cioè l'estensione, a decorrere dal 1 gennaio 2004, dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto nei confronti dei lavoratori esposti al rischio chimico da cloro-nitro-ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dal periodo di esposizione. E' del tutto evidente che la norma per la sua particolarità ed eccezionalità (per non parlare poi della delicatezza della materia e del diritto alla salute e a condizioni di lavoro adeguate per tutti i lavoratori) si presta a parecchie critiche e molto probabilmente sarà oggetto anche di un nutrito contenzioso. Su questa questione gli enti, soprattutto l'INPS, rimettono al Ministero del Lavoro qualsiasi decisione e chiarimento al riguardo.

Con l'impegno di tenervi costantemente informati sui futuri sviluppi della situazione vi salutiamo fraternamente.

p. l'INCA -CGIL
(Rossella Misci)

p.La CGIL
(Rita Cavaterra)

Allegati: 1

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

Roma, 12.01.04

A TUTTE LE UNITA' CENTRALI E TERRITORIALI

OGGETTO: Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

Art. 3, comma 132, della Legge n. 350 del 24.12.2003 (Finanziaria 2004).

Si fa seguito alle lettere del 2 e 8 ottobre e del 25 novembre 2002, riguardanti la nuova disciplina dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto introdotta dall'art. 47 del Decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, per informare che sulla materia è ora intervenuto l'art. 3, comma 132, della Legge Finanziaria 2004 che contiene disposizioni di immediato interesse operativo per l'Istituto.

La suddetta norma prevede che: "in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL".

Fermo restando che, dopo i necessari confronti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché con gli Enti Previdenziali interessati e dopo l'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'art. 47 sopracitato, saranno fornite direttive sulla applicazione del nuovo quadro normativo nella sua interezza, si ritiene di dover assumere, con immediatezza, le iniziative idonee a consentire, per quanto di competenza, l'attuazione delle disposizioni della Legge Finanziaria.

Si dispone, pertanto, la riattivazione di tutte le funzioni istruttorie e certificative di competenza dell'Istituto - con le stesse modalità seguite

in passato, e cioè sia sulla base di pareri Contarp che di Atti di indirizzo ministeriale - nei riguardi dei lavoratori assicurati INAIL e limitatamente a periodi coperti dall'assicurazione INAIL, a condizione che gli stessi lavoratori abbiano sicuramente presentato al nostro Istituto entro il 2 Ottobre 2003 la domanda per ottenere il certificato di esposizione all'amianto.

Invece, per i seguenti lavoratori:

1. assicurati INAIL per i quali sia incerta la data di presentazione della domanda;
2. assicurati INAIL per i quali è certo che la domanda è stata presentata dopo il 2 ottobre 2003;
3. non assicurati INAIL, oppure assicurati INAIL che richiedono il riconoscimento dell'esposizione per periodi non coperti da assicurazione INAIL (ferrovieri fino al 31.12.1995; postali fino al 31.12.1998), a prescindere dalla data di presentazione della domanda;

occorrerà limitarsi all'inserimento in procedura dei dati anagrafici e, qualora presenti, di quelli contenuti nei curricula professionali, ricordando, per i lavoratori non assicurati INAIL, che prima dell'inserimento dei dati del curriculum, si dovrà richiedere alla DCSIT, con le consuete modalità, l'apertura delle PP.AA fittizie.

Resta fermo quanto disposto con la lettera dell'8 ottobre 2002 circa i casi rientranti nelle previsioni del comma 7 dell'art. 13 della legge n. 257/1992 (soggetti affetti da malattia professionale da amianto), per i quali l'attività certificativa non è stata mai interrotta in quanto la nuova normativa non ha introdotto modifiche significative per gli aspetti di competenza dell'INAIL.

IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Dott.ssa Luigina Vietri